



COMUNE DI PALERMO

Area dello Sviluppo Economico

UFFICIO SUAP, MERCATI E COMMERCIO

Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo
ufficiosuapmercati@comune.palermo.it - suapfacile@cert.comune.palermo.it

Unità Operativa
Artigianato –
Somministrazione
T.091 7404623
T.091 7404638
T.091 7404608
Fax + 39 091 7404680

Responsabile del procedimento: Funzionario amministrativo D'ANGELO EDOARDO

ORDINANZA N. DEL

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'art. 20 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commi 3 e 4 prevede che:
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà ' della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
- La Legge n. 94/2009 prevede che:
Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
- Dalla lettura delle norme succitate emerge che la sanzione della chiusura dell'esercizio si configura quale sanzione accessoria delle violazioni delle disposizioni dell'art. 20 del D. Lgs. 285/1992, se si tratta di occupazione a fine di commercio;
- La natura discrezionale di tale potere e la sua attribuzione al Sindaco è stata esplicitata da numerose sentenze della giustizia amministrativa e confermata dalla Cassazione Sez. Unite, con Ordinanza n. 6461/16 del 22/03/2016;

- In particolare la giustizia amministrativa è costantemente orientata nel ritenere che le disposizioni della Legge n. 94/2009 ascrivono al Sindaco un potere discrezionale che può essere esercitato dallo stesso in via preventiva, con un atto di carattere generale che ne fissi i contenuti ed i presupposti e che ne dimanda l'esecuzione agli uffici dell'Amministrazione;
- La discrezionalità rimessa al Sindaco consente un'applicazione graduata delle sanzioni previste dalla L. 94/2009, art. 3, comma 16, in relazione alla reiterazione dell'illecito, purchè vengano individuate, in maniera inequivoca, fattispecie astratte e generali, senza che possa configurarsi un'ulteriore valutazione discrezionale da parte degli uffici dell'Amministrazione;
- La predetta Ordinanza n. 6461/16 del 22/03/2016 specifica che L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 16, da un lato, ha limitato l'applicazione dell'art. 20 C.d.S. alle sole ipotesi di occupazione di suolo pubblico abusiva (e cioè posta in essere in assenza di titolo o in eccedenza rispetto alla superficie concessa), escludendo dall'ambito di applicazione della detta disposizione le occupazioni effettuate con utilizzazione del suolo pubblico in contrasto con le prescrizioni del titolo concessorio;
- La giurisprudenza (da ultimo, Tar Campania sent. n. 418/2023) ha specificato che la chiusura dell'esercizio per un periodo di cinque giorni rappresenta la misura minima della sanzione prevista in caso di occupazione indebita di suolo pubblico per fini commerciali dall'art. 3, comma 16, della L. n. 94 del 2009;
- il Sindaco pro tempore è intervenuto con la Direttiva Commissariale protocollo n. 1271 del 20/02/2012, con l'Ordinanza Sindacale n. 83 del 17/03/2014, con l'Ordinanza Sindacale n. 138 del 23/04/2014 e con l'Ordinanza Sindacale n. 71 del 06/03/2015;
- Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 548 del 22/12/2022 ha adottato il Regolamento Dehors, coordinato con il Regolamento Tipo Edilizio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2023
- La predetta Deliberazione individua, all'art. 2, quali destinatari del Regolamento una serie di categorie di esercizi, sostanzialmente riconducibili ai pubblici esercizi di somministrazione ma, prevede, al successivo art. 3, l'occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo anche per altre attività di somministrazione.

Pertanto:

Appare opportuno sostituire le precedenti Ordinanze Sindacali, armonizzandone il contenuto con le previsioni del Regolamento Dehors;

Appare opportuno, in particolare, applicare le sanzioni in argomento - fermo restando il limite minimo di cinque giorni previsto dalla L. 94/2009 - riprendendo quanto riportato all'art. 19 del Regolamento Dehors:

a) seconda violazione accertata entro 12 mesi dal precedente provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento (ovvero fino al pieno adempimento dell'ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi qualora l'interessato non provveda nel periodo summenzionato)

b) terza violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 10 (dieci) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento (ovvero fino al pieno adempimento dell'ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi qualora l'interessato non provveda nel periodo summenzionato)

c) quarta violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 90 (novanta) giorni dell'esercizio, decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento (ovvero fino al pieno adempimento dell'ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi qualora l'interessato non provveda nel periodo summenzionato) - ove non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 del TULPS, per abuso del titolo abilitativo (ved/art. 19 del Regolamento Dehors).

Qualora l'occupazione del suolo pubblico venga effettuata in totale assenza di titolo abilitativo, le sanzioni accessorie di cui sopra sono raddoppiate.

Appare opportuno, inoltre, specificare che gli esercizi interessati sono i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi di commercio del settore alimentare e specificare, infine, che l'esecuzione delle sanzioni in argomento è demandata agli uffici dell'Amministrazione, competenti ratione materiae, così come individuati dal Regolamento degli Uffici e Servizi.

Per quanto sopra esposto, si propone al Sindaco, nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla L. 94/2009, art. 3, comma 16, di sostituire le precedenti Ordinanze Sindacali, definendo dettagliatamente l'ambito di applicazione delle sanzioni accessorie in argomento.

Il Dirigente Ufficio Suap, Mercati e Commercio
D.ssa Rosa Vicari

L'ASSESSORE

Rilevata l'opportunità di emanare il succitato provvedimento, attesa l'esigenza sostituire le precedenti Ordinanze Sindacali, armonizzandone il contenuto con le previsioni del Regolamento Dehors;
Considerato che l'indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio concorre ad alimentare un diffuso fenomeno di abusivismo perpetrato in vaste zone della città, imponendo l'adozione di adeguate misure amministrative.

L'Assessore allo Sviluppo Economico
Dott. Giuliano Forzinetti

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta del Dirigente;

Preso atto delle valutazioni dell'Assessore al ramo;

Ritenuto che:

- Il ruolo di rappresentanza esponentiale degli interessi della comunità amministrata si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico, storico, monumentale ed ambientale, nonché con riferimento alla tutela della sicurezza urbana;
- Il fenomeno crescente di occupazione abusiva del suolo pubblico comporta la necessità di effettuare una nuova valutazione generale dell'equilibrio tra l'interesse pubblico alla massima fruizione del territorio e l'interesse pubblico di tutela, armonizzando il contenuto delle Disposizioni Sindacali con le indicazioni espresse dal Consiglio Comunale nella Deliberazione n. 548 del 22/12/2022 con cui è stato adottato il Regolamento Dehors.

Vista la Legge n. 94/2009, art. 3, comma 16;

Ritenuto opportuno sostituire le precedenti Ordinanze Sindacali, armonizzandone il contenuto con le previsioni del Regolamento Dehors;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

A decorrere dalla data di esecutività della presente Ordinanza, di sostituire le precedenti Ordinanze Sindacali, applicando le sanzioni in argomento - fermo restando il limite minimo di cinque giorni previsto dalla L. 94/2009 - riprendendo quanto riportato all'art. 19 del Regolamento Dehors:

a) seconda violazione accertata entro 12 mesi dal precedente provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento (ovvero fino al pieno adempimento dell'ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi qualora l'interessato non provveda nel periodo summenzionato)

b) terza violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 10 (dieci) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento (ovvero fino al pieno adempimento dell'ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi qualora l'interessato non provveda nel periodo summenzionato)

c) quarta violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 90 (novanta) giorni dell'esercizio, decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento (ovvero fino al pieno adempimento dell'ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi qualora l'interessato non provveda nel periodo summenzionato) – **ove non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 del TULPS, per abuso del titolo abilitativo** (ved/art. 19 del Regolamento Dehors).

Qualora l'occupazione del suolo pubblico venga effettuata in totale assenza di titolo abilitativo, le sanzioni accessorie di cui sopra sono raddoppiate.

Dispone, altresì, di specificare che gli esercizi interessati sono i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi di commercio del settore alimentare e specificare, infine, che l'esecuzione delle sanzioni in argomento è demandata agli Uffici dell'Amministrazione, competenti ratione materiae, così come individuati dal Regolamento degli uffici e Servizi.

DISPONE

- La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, alla Questura di Palermo, Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo.
- Che della esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

IL SINDACO

On. Prof. Roberto Lagalla